



## *Ufficio Studi, massimario e formazione della Giustizia amministrativa*

**T.a.r. per la Campania – Napoli, sez. V, ordinanza 8 aprile 2020, n. 714 – Pres. Scudeller,  
Est. Caminiti**

**Giustizia amministrativa – tutela cautelare – disciplina emergenziale – decreto cautelare monocratico – trattazione collegiale – tempistica.**

**Giustizia amministrativa – disciplina emergenza epidemiologica – c.d. domiciliazione fiduciaria – presupposti – tutela cautelare – valutazione di fumus – sussistenza.**

*Ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'art. 84 d.l. n. 18 del 2020 può provvedersi alla trattazione collegiale delle istanze cautelari, nel periodo compreso fra il 6 ed il 15 aprile 2020, solo nell'ipotesi in cui sia richiesta congiunta ad opera di tutte le parti costituite, ovvero, come nella specie, nell'ipotesi in cui sia stato già adottato un decreto cautelare di accoglimento, salvo che in tale ipotesi una delle parti su cui incide la misura cautelare depositi un'istanza di rinvio (1).*

*La disposta "domiciliazione fiduciaria" presuppone la circolazione senza una delle motivazioni di necessità previste dai D.P.C.M. ed ordinanze regionali – tra cui gli "spostamenti temporanei ed individuali, motivati da comprovate esigenze lavorative" – sussistendo nella specie il "fumus boni iuris" per la richiesta misura cautelare, avendo parte ricorrente autocertificato che lo spostamento verso la filiale bancaria aperta più vicina al luogo di domicilio, per provvedere ad un versamento, fosse motivato da esigenze lavorative, esigenze per contro non adeguatamente valutate dall'autorità procedente (2).*

(1-2) Con l'ordinanza in esame, che è stata adottata "nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2020, con collegamento da remoto in videoconferenza tramite Microsoft Teams, ai sensi dell'art. 84 comma 6 D.L. 18/2020", il Collegio conferma la tutela cautelare concessa con decreto monocratico e fissa l'udienza pubblica per la trattazione del merito della controversia, motivando in particolare quanto segue:

"Rilevato preliminarmente che dal combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'art. 84 D.L. si evince che le istanze cautelari promosse o pendenti dall'8 marzo 2020 al 15 aprile 2020 sono decise con decreto monocratico dal presidente o dal magistrato da lui delegato, con il rito di cui all'articolo 56 del codice del processo amministrativo, e la relativa trattazione collegiale è fissata a una data immediatamente successiva al 15 aprile 2020. Il decreto è tuttavia

emanato nel rispetto dei termini di cui all'articolo 55, comma 5, del codice del processo amministrativo, salvo che ricorra il caso di cui all'articolo 56, comma 1, primo periodo, dello stesso codice", potendosi provvedere alla trattazione collegiale delle medesime istanze cautelari, nel periodo compreso fra il 6 ed il 15 aprile 2020, solo nell'ipotesi in cui sia richiesta congiunta ad opera di tutte le parti costituite, ovvero nell'ipotesi in cui sia stato già adottato un decreto cautelare di accoglimento, salvo che in tale ipotesi una delle parti su cui incide la misura cautelare depositi un'istanza di rinvio;

Ritenuto che nell'ipotesi di specie ricorrano i presupposti per la trattazione collegiale dell'istanza cautelare, essendo stato adottato decreto cautelare n. 575/2020 di accoglimento;

Ritenuto che l'istanza cautelare sia meritevole di accoglimento, limitatamente alla conferma del decreto cautelare, stante la sussistenza, all'epoca di adozione del suddetto decreto, sia del presupposto del *periculum in mora*, che del *fumus boni iuris*, in riferimento al solo atto di diffida e messa in quarantena, avuto riguardo al difetto dei presupposti in fatto per la sua adozione; ciò in considerazione del rilievo che la disposta "domiciliazione fiduciaria" presuppone la circolazione senza una delle motivazioni di necessità previste dai D.P.C.M. /2020 ed ordinanze regionali – ammettendo in particolare l'ordinanza n. 15 del 13.03.2020 non lesiva della posizione di parte ricorrente "spostamenti temporanei ed individuali, motivati da comprovate esigenze lavorative" – e che parte ricorrente ha autocertificato che lo spostamento verso la filiale UNICREDIT aperta più vicina al luogo di domicilio, per provvedere ad un versamento, fosse motivato da esigenze lavorative, esigenze per contro non adeguatamente valutate; ciò in disparte dalla considerazione dell'inefficacia all'attualità della disposta misura, da vagliarsi in sede di merito".